

Meg Consulting S.r.l.
Napoli – Roma – Milano

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO

EX ART. 67 D. Lgs. 83/22

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

RUSSO MARIA

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti del consumatore proponente
- 2- Presupposti di ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Assenza di colpa grave e dolo. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni – Valutazione del merito creditizio
- 5- Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni/attività
- 6- Eventuali atti dei debitori impugnati dai creditori – Assenza di atti in frode compiuti negli ultimi cinque anni
- 7- Proposta economico finanziaria: Piano del Consumatore – Quadro soddisfazione creditori
- 8- Fattibilità del Piano – Ragionevole durata del Piano
- 9- Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria
- 10- Misure a tutela dell'integrità del patrimonio e a favore della "*par conditum creditorum*"
- 11- Conclusioni
- 12- Elenco documenti allegati

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

La sig.ra **RUSSO MARIA**, nata ad Acerra (NA) il 25/06/1966, C.F. RSSMRA66H65A024X, residente ivi alla via Alcide De Gasperi 70, coadiuvata in qualità di advisor, ai fini della formulazione della proposta di ristrutturazione di seguito descritta, dalla **Meg Consulting S.r.l.**, P. IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla via G. Porzio 4 CDN Is. G/1 – PEC: globoutenti@pec.it- Tel. 0817877109;

PREMESSO CHE

La ricorrente si trova nelle condizioni previste dal C.C.I.A.A., giuste modifiche ed integrazioni D. Lgs. 83/22 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un **piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.**

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex art. 67 D. Lgs. n. 83/22, il quale, al 1° comma testualmente recita *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*.

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 D. Lgs. 83/22, si intende:

- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..."*;
- per consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professione eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

Ebbene, la proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 D. Lgs. 83/22.

La proponente infatti:

- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

la proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) sia quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di debiti insostenibili e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente (meritevolezza).

3 CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla proponente nel corso degli ultimi anni, che l'hanno condotta allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

La sig.ra Russo Maria il 24/09/1988 aveva contratto matrimonio con il sig. Rezza Giovanni [REDACTED]
[REDACTED], attualmente risiede da sola in Acerra (NA) alla Via Alcide De Gasperi, 70.

La sig.ra Russo Maria attualmente percepisce il reddito di cittadinanza per un importo di € 500,00 e al fine di rendere sostenibile il piano, ci sarebbe l'intervento dei figli, il primo [REDACTED]
[REDACTED]

Si precisa che la proponente attualmente è casalinga; in passato ha svolto un'attività lavorativa, ma fino al 1995 (giusto estratto contributivo che si allega). Quindi negli ultimi tre anni non ha prodotto reddito.

Per quanto riguarda il marito, questi svolgeva l'attività di carrozziere, ma non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi.

Le spese sostenute dalla sig.ra Russo, come emerge dall'"Elenco Spese", sono le seguenti:

SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
Enel	€ 36,00	€ 432,00
Acqua	€ 0,00	€ 0,00
Gas	€ 50,00	€ 600,00
Tari	€ 80,00	€ 960,00
Telefono	€ 10,00	€ 120,00
Vitto	€ 150,00	€ 1.800,00
Spese extra	€ 50,00	€ 600,00
TOTALE	€ 376,00	€ 4.512,00

- 1) Per quanto riguarda la spesa per l'acqua, la relativa voce è pari a zero, in quanto la signora non versa alcun importo per la fornitura d'acqua. Difatti, la Acquedotti S.c.p.a., società concessionaria del servizio idrico del Comune di Acerra, per problematiche dovute alle condutture dell'acqua, non riesce a fornire l'abitazione della proponente, la quale si approvvigiona d'acqua tramite un pozzo presente nella sua proprietà. La problematica è stata più volte portata all'attenzione del concessionario (in ultimo con nota dell'8.03.21, che si allega) ma senza alcun riscontro.
- 2) Per quanto riguarda la spesa per la voce "gas", la signora non ha un contratto con un gestore per la relativa fornitura, ma ha un serbatoio interrato nei pressi della sua abitazione. Detto serbatoio viene ricaricato mediamente ogni due/tre mesi, anche in ragione della stagione. La spesa media annua è di € 600,00.
- 3) Per quanto riguarda le spese extra, in pratica la signora non ha costi, salvo qualche medicinale o abbigliamento quando è proprio strettamente necessario. Pertanto, si preventiva a budget un importo mensile di € 50,00.

L'importo mensile per il mantenimento della famiglia non è inferiore ad **€ 400,00**. A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate per un totale netto mensile di **€ 613,18**.

Gli impegni finanziari assunti dalla proponente sono riassunti nello schema seguente

Rapporto Finanziario	Creditore	Intestatario	Data di stipula	Importo finanziato	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
Mutuo Fondiario n. 14/51/00693	Maior SPV S.r.l. (già UBI Banca S.p.A.)	Rezza Armando Russo Maria	19.12.08	€ 70.000,00	20 anni	€ 503,12	€ 78.298,86
Fatture insolute cod. cliente n. 44961	Acquedotti S.c.p.a.	Russo Maria	08.03.21	€ 3.522,03	2 anni e 6 mesi	110,06	€ 1.651,01
TOTALE MENSILE IMPEGNI FINANZIARI						€ 613,18	€ 79.949,87

Pertanto, atteso che per il fabbisogno della ricorrente, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a **€ 1.013,18 = (€ 400,00 + € 613,18)** e che l'entrata mensile risulta essere pari a **€ 500,00**, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento di alcuni creditori.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI LORDE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 613,18	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 400,00	
TOTALE	€ 1.013,18	€ 500,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 1.013,18 – € 500,00 = - € 513,18		

Va poi evidenziato che non esiste alcun nesso eziologico tra i comportamenti della proponente e l'odierna situazione di sovraindebitamento, dovuta purtroppo ad un preciso momento storico, che corrisponde all'insorgere dei problemi di salute del marito della sig.ra Russo, evento che ha eroso la capacità finanziaria della ricorrente e la possibilità di far fronte agli impegni assunti, portandola sull'orlo del baratro finanziario.

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO: DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

DILIGENZA IMPIEGATA DAI CONSUMATORI NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente al D. Lgs. 83/22, oltre a specifici requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare **la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempire alle obbligazioni assunte**. Il requisito in questione era previsto sempre all'art. 12-bis nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ebbene, tale requisito, con l'introduzione del nuovo C.C.I.I. non è più esplicitamente previsto per l'eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, per ottenere il quale va dimostrato che il debitore non ha determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. È evidente, quindi, che la nuova normativa, riducendo l'esclusione all'accesso al piano solo a tali ipotesi, ha legittimato ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabili al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento del proponente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussiste anche il requisito della meritevolezza. Nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla sua capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata da circostanze sopravvenute che verranno illustrate qui di seguito nella relazione scritta di pugno dalla sig.ra Russo.

“Nel 2008 ho stipulato insieme a mio marito un mutuo fondiario per la ristrutturazione dell'immobile di mia proprietà sito in Acerra e iscrivendo ipoteca sul detto immobile. All'epoca eravamo in grado di sostenere la rata di € 503,12 e così è stato fino al 2013-2014 quando abbiamo cominciato ad avere problemi finanziari [redacted] e non siamo più riusciti a pagare regolarmente.

Nel 2015, a seguito dell'azione esecutiva intrapresa, siamo riusciti a concordare con la banca un piano di rientro e per circa un anno abbiamo pagato regolarmente fino a quando mio marito ha avuto un nuovo peggioramento.

Negli anni successivi non siamo più riusciti a far fronte al debito con la banca e nel 2018, la procedura esecutiva che era stata sospesa è ripartita.

Siamo riusciti a sopravvivere grazie ai piccoli guadagni che riuscivamo ad avere con piccoli e saltuari lavori svolti da me e dai miei figli. Riuscivamo però solo a far fronte alle spese della vita quotidiana. Per alcuni mesi nel 2020 ho percepito reddito di cittadinanza. A novembre [redacted] da solo.

Da due anni circa percepisco solo € 500,00 di reddito di cittadinanza.”

Le cause del sovraindebitamento sono individuabili in un preciso momento storico, che corrisponde alla malattia [redacted]. Tale evento ha completamente destabilizzato l'intero nucleo familiare che fino a quel momento poteva far affidamento sulle entrate garantite dalla sua officina meccanica.

[redacted] e hanno creato nella sig.ra Russo un grave stato ansioso depressivo che si è ulteriormente aggravato nel momento in cui la signora ha realizzato che la casa di sua proprietà ricevuta in donazione dal padre potrebbe esserle tolta se si procedesse con la vendita all'asta. Per le patologie di cui soffre attualmente la sig.ra Russo è seguita da uno specialista.

Davanti all'accertamento di questa realtà le risposte dei Tribunali sono state tutte orientate verso un'apertura della Legge 3/2012 a questi soggetti, non ravvisandone la colpevolezza dell'indebitamento proprio in quanto veniva accertato che il soggetto era costretto a ciò dalle tante esigenze dei nuclei familiari, che l'avevano condotto alla crisi economico finanziaria. (Cfr. Tribunale di Napoli Nord, omologa del 18.05.2018; Tribunale di Ancona, omologa del 16.07.2019, Tribunale di Mantova, omologa dell'08.04.2018).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della legge 3/2012, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria. Anticipando il *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo C.C.I., che all'art. 69 co. 1,

esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovra-indebitamento con colpa lieve. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatto sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabili al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Insomma, negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta alla signora Russo di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

A norma dell'art. 69, co. 2, C.C.I. *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."*

Ebbene, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con l'art. 69, co.2, C.C.I.I., pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. Conseguentemente, quale logico corollario, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base dell'informazione di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata non emerge una tendenza della sig.ra Russo Maria a fare ricorso al credito, l'unica posizione da esaminare è quella relativa al contratto di mutuo. Tenuto conto che le cause

dell'indebitamento vanno circoscritte in un preciso momento storico, che corrisponde all'insorgere dei problemi di salute [REDACTED] ha determinato il ver [REDACTED] pertanto possibile escludere che la proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, men che meno, che le abbiano assunte con dolo o colpa grave. Tant'è vero che, nonostante tutto, ha cercato di far fronte ai suoi debiti senza, fortunatamente, far ulteriore ricorso al credito ed evitando di finire nel circolo vizioso dei finanziamenti stipulati per coprire precedenti debiti esistenti.

In conclusione, come prescritto dall'art. 7 comma 2 lettera d-ter, l'istante non ha determinato il suo indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITÀ

5.1 SOLVIBILITÀ

Per quanto riguarda la solvibilità, la proponente ha sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, la stessa, finché ha potuto, ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato il contratto di mutuo aveva le necessarie risorse economiche per farvi fronte. Le posizioni debitorie accumulate sono frutto esclusivamente degli eventi imprevedibili sopra indicati.

Prima dell'emergere della crisi, la ricorrente ha sempre onorato i suoi impegni, come risulta dalla visura CRIF (Cfr. Allegato).

Avendo la quota mensile di spese superato l'entrata mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. La proponente non è più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la sua qualità di vita.

Soltanto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti richiesto può restituire alla signora Russo quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITÀ ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dalla proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

- 1) **Mutuo fondiario n. 14/51/00693**, stipulato con **UBI Banca S.p.A.** poi ceduto a **MAIOR SPV S.r.l.**, importo finanziato **€ 70.000,00**, intestato a **Rezza Giovanni e Russo Maria**, sottoscritto il **19/12/2008**, da rimborsare in **240 rate mensili** dell'importo di **€ 503,12**. Debito residuo, comprensivo di interessi moratori, **€ 78.298,86**;
- 2) **Fatture insolute**, cod. cliente n. **44961**, **Acquedotti S.c.p.a.**, debito residuo **€ 1.651,01 al mese di luglio 2022**;

Si precisa che risulta presente all'**AdER** la cartella esattoriale n. **07120190082586625000** per **€ 12.048,56**, frutto di una serie di multe per violazione del codice della strada prese dal figlio della ricorrente, [REDACTED]

per la quale la ricorrente ha già aderito a definizione agevolata ("Rottamazione-quater"). Il figlio dichiara di farsi carico dell'intero importo residuo, del quale ha già provveduto a saldare le prime rate. Pertanto, anche detto importo verrà stralciato dal Piano.

Pertanto, il totale complessivo dell'esposizione debitoria della ricorrente alla presentazione del piano è pari ad € 79.949,97, come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

Credito/Rapporto Finanziario	Creditore	Intestatario	Data di stipula	Importo	Importo versato	Debito residuo
Mutuo Fondiario n.14/51/00693	Maior SPV S.r.l. (già UBI Banca S.p.A.)	Rezza Giovanni Russo Maria	19.12.08	€ 70.000,00		€ 78.298,96
Fatture insolute cod. cliente n. 44961	Acquedotti S.c.p.a.	Russo Maria		€ 3.522,03	€ 1.871,02	€ 1.651,01
TOTALI				€ 73.522,03	€ 1.871,02	€ 79.949,97

Maria Russo

Russo Maria

5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo della sig.ra Russo Maria:

1. Immobile ubicato in **Acerra alla Via Alcide De Gasperi, 40** piano rialzato così identificato al N.C.E.U. Comune di Acerra, Foglio 33, particella 1136, sub 2, Cat. A/3, Classe 2, vani 4,5.

Immobile ubicato in **Acerra alla Via Alcide De Gasperi, 40** piano seminterrato così identificato al N.C.E.U. Comune di Acerra, foglio 33, particella 1136, sub 4, Cat C/3, classe U. È da precisare che è in corso il giudizio di pignoramento immobiliare RGE n. 306/2015 presso il Tribunale di Nola.

Entrambi gli immobili tra loro collegati sono abitati dalla ricorrente.

La proponente non ha veicoli di proprietà né altri beni mobili.

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ASSENZA DI ATTI IN FRODE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti della debitrice impugnati dai creditori.

Non sono stati rinvenuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.

Maria Russo

Russo Maria

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA: PIANO DEL CONSUMATORE – QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria con conservazione dell'unico immobile di proprietà, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

Viene esclusa dal piano la posizione di **AdER** per la **cartella esattoriale n. 07120190082586625000 per € 12.048,56**. Detta posizione è il frutto di una serie di multe per violazione del codice della strada prese dal figlio della ricorrente, per la quale la Sig.ra Russo ha già aderito a Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"- giusta istanza di rateizzo che si allega). Il figlio [REDACTED] dichiara (giusta dichiarazione che si allega) di farsi carico dell'intero importo residuo, del quale ha già provveduto a saldare le prime rate (Cfr.).

Pagamento del **credito privilegiato** vantato da **Maior SPV S.r.l.**, a **titolo di mutuo fondiario**, nella **misura del 100%**.

Pagamento del **credito chirografario** vantato da **Acquedotti S.c.p.a.**, a **titolo di fatture non pagate** (giusto Piano di rientro indicato) **al 30%**, in ragione della circostanza che la ricorrente, nel corso degli anni passati, ha sempre lamentato difficoltà nell'approvvigionamento d'acqua, tanto che il marito, quando era ancora in vita, si attrezzò con un pozzo. Tali difficoltà sono diventate talmente evidenti che l'abitazione della proponente attualmente non è fornita d'acqua a causa di problemi alle condutture (giusta nota allegata dell'8.03.21).

La proposta prevede il pagamento dei creditori secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso.

Posto che le entrate mensili ammonteranno, introdotto la suindicata procedura e bloccato il pignoramento, a € 500,00, a cui si aggiunge il contributo dei figli che mettono a disposizione € 500,00 al mese, e che infine la somma di cui la ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 400,00 al mese, è ragionevole ritenere congrua la somma mensile di **€ 500,00**.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

PIANO RATEALE

Il piano proposto, comprensivo di prededuzione, prevede il pagamento di n. 165 rate **mensili e costanti di € 500,00** e l'ultima da € 298,86 da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 13 anni 10 mesi (comprensivo della prededuzione).

7.1 QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo	Classe	Rientro	Riduzione
Mutuo Fondiario n.14/51/00693	Maior SPV S.r.l. (già UBI Banca	€ 78.298,86	Privilegio speciale	€ 78.298,86	€ 0,00

	S.p.A.)				
Fatture insolute cod. cliente n. 44961	Acquedotti S.c.p.a.	€ 1.651,01	Chirografo	€ 500,00	€ 1.151,01
TOTALE		€ 79.949,87		€ 78.798,86	€ 1.151,01

Maria Russo

Russo Maria

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 78.798,86

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: € 500,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 13,13 anni (157,60 mesi)

Il creditore avente privilegio immobiliare andrebbe soddisfatto al 100%, mentre il creditore chirografo sarebbe soddisfatto al 30%. Alla nuova debitoria di **€ 78.798,86**, andrebbero aggiunti i costi in prededuzione sia per l'OCC, pari a € 2.500,00 (oneri compresi) sia per l'assistenza tecnico-legale, pari ad € 1.500,00 (oneri compresi come per legge).

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore, come da Piano di ammortamento mensile:

	Totale credito in €	% sudd.	Credito soddisfatto in €	Credito residuo in €	Liquidato in prededuzione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografario in €
SOMME DISPONIBILI							
Creditori prededucibili							
Compenso OCC	2.500,00	100%	2.500,00	0,00	2.500,00		
Compenso advisor	1.500,00	100%	1.500,00	0,00	1.500,00		
Tot. creditori prededucibili	4.000,00	100%	4.000,00	0,00	4.000,00		
Creditori privilegiati immobiliari							
MAIOR SPV S.r.l.	78.298,86	100%	78.298,86	0,00		78.298,86	0,00
Tot. creditori privilegiati	78.298,86		78.298,86	0,00		78.298,86	0,00
Creditori chirografari							
Acquedotti S.c.p.a.	1.651,01	30%	500,00	1.151,01			500,00
Totale chirografari	1.651,01		500,00	1.151,01			500,00
Totali	83.949,87		82.798,86	1.151,01	4.000,00	78.298,86	500,00

Piano di ammortamento annuale

ANNO 1														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Prededuzione														
OCC	2.500,00	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Advisor	1.500,00	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale pred.	4.000,00													4.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	78.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Totale privil.	78.298,86													2.000,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirografari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 2														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	76.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	76.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirografari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 3														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	70.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	70.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirografari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 4														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	64.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	64.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirografari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 5														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	58.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	58.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirografari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 6														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	52.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	52.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirografari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 7														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	46.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	46.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale chirofragari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 8														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	40.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	40.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirofragari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 9														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	34.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	34.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirofragari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 10														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	28.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	28.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirofragari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 11														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														

MAIOR SPV S.r.l.	22.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	22.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirofragari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 12														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	16.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	16.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirofragari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 13														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	10.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Totale privil.	10.298,86													6.000,00
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirofragari	500,00													0,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNO 14														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Privilegiati immobiliari														
MAIOR SPV S.r.l.	4.298,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	298,86	0,00	0,00	0,00	4.298,86
Totale privil.	4.298,86													4.298,86
Totale versato		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	298,86	0,00	0,00	0,00	4.298,86
Chirografari														
Acquedotti S.c.p.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,14	298,86	0,00	0,00	500,00
Totale chirofragari	500,00													500,00
Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,14	298,86	0,00	0,00	500,00

8. FATTIBILITA'/SOSTENIBILITÀ DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 70, comma 7, D. Lgs. 83/22 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per la proponente atteso che la stessa, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste, con il supporto di **FINANZA ESTERNA** versata dai figli (giuste dichiarazioni allegate) che contribuirebbero con un importo mensile pari ad € 500,00, e a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 500,00, offre sufficienti garanzie di pagamento.

Con il pagamento del credito vantato da **MAIOR SPV S.r.l., avente privilegio immobiliare, nella misura del 100%** e il pagamento del creditore chirografario nella misura del 30%, si ritiene di poter garantire un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

Al fine, dunque, di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2023 è pari ad € 503,27 e che la sig.ra Russo Maria vive da sola, il parametro di riferimento sarà 1,00, pertanto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita è statisticamente pari ad € 503,27.

La ricorrente percepisce il **Reddito di Cittadinanza** per un importo mensile di € 500,00 + € 500,00 di contributo esterno, per un totale di € 1.000,00. Ciò si rende possibile anche perché la proponente, con immensi sacrifici e cercando di ridurre al minimo le spese non indispensabili, vivrebbe con soli € 400,00 ca. al mese, spendendo meno di quanto previsto statisticamente. Tale circostanza, unitamente al ricorso alla

FINANZA ESTERNA sarebbero determinanti ai fini della sostenibilità della proposta, perché consentirebbero di sostenere la rata di € 500,00 ($€ 1.000,00 - € 400,00 = € 600,00$ ca. disponibili).

La sostenibilità del piano, garantita dall'apporto di finanza esterna, è supportata anche dalle dichiarazioni in tal senso dei soggetti prestatori delle somme, nonché dalle loro dichiarazioni dei redditi, con cui si dimostra anche la fattibilità del loro apporto mensile (Cfr. allegati).

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo la proponente dovesse vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a lei non imputabili, la stessa si riserva di modificare la proposta con l'ausilio dell'o.c.c.. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, la proponente dovesse veder migliorare le sue condizioni reddituali, si impegna fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, **dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie**.

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di 13 anni e 10 mesi è assolutamente conforme alla natura dei rapporti negoziali sottostanti. (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19).

La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 D. Lgs. 83/22 *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*

Al fine di dimostrare come l'omologa del Piano proposto possa essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, va precisato quanto segue.

L'istante è proprietaria di un immobile che, nel corso della procedura immobiliare in corso RGE 306/15, andrà all'asta (seconda) in lotti separati, con offerta di acquisto minima consentita di € 80.000,00 ca. per l'appartamento (lotto 1) e di € 49.000,00 per la pertinenza (lotto 2).

Con questo valore per quanto riguarda la convenienza della proposta di Piano presentata dal proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte del creditore privilegiato, ma anche di quello chirografario.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, però, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni del solo creditore privilegiato, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzioni immobiliari sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.15; Tribunale di Napoli Rg. 7/22 Dr.ssa Di Gennaro, 21.04.21).

L'eventuale vendita dell'unico bene di proprietà della proponente, potrebbe comportare un ricavo minore dell'importo stimato dal perito, considerando che siamo alla seconda asta e considerando i costi della procedura (spese di custodia, spese del delegato alla vendita e spese di conservazione del credito), oltre ad una eventuale valutazione inferiore dell'immobile dovuta all'aggiudicazione in tentativi di aste successivi alla seconda.

Inoltre, l'ipotesi della vendita forzata dell'abitazione principale della proponente, non farebbe altro che aggravare la posizione di questa, che si troverebbe nella condizione di dover cercare un'altra abitazione, senza possibilità di accesso ad eventuali nuovi crediti.

Con la proposta di Piano avanzata, invece, si metterebbe nell'immediatezza a disposizione dei creditori lo stesso importo realizzabile con l'alternativa liquidatoria ma, elemento determinante, nel pieno rispetto della ratio della norma nel concedere una seconda possibilità a chi è indebitato. Si tenga infine conto che la liquidazione dell'unico immobile di proprietà della proponente, comporterebbe, come già detto, un aggravio di spese che metterebbe a rischio la sostenibilità del Piano, in quanto, al necessario per vivere, andrebbe aggiunto l'importo per locare un immobile in cui abitare, ma soprattutto andrebbe a soddisfare le uniche pretese del creditore privilegiato, lasciando i chirografari insoddisfatti.

L'immobile, come si evince anche dal prospetto comparativo di seguito riportato, alla fine dell'iter giudiziario intrapreso con l'espropriazione, avrebbe una valutazione che non sarebbe in grado di soddisfare integralmente la pretesa del creditore privilegiato.

Invero, volendo considerare l'immobile della proponente, al suo valore andrebbe applicato un abbattimento del prezzo in ossequio al dettato dell'art. 568 c.p.c., in ragione del quale il valore di mercato stimato deve essere depurato di tutti gli oneri ed i costi non eliminabili nel corso della procedura esecutiva, non ancora sostenuti in quanto non è stata attivata per ora alcuna procedura esecutiva, e che resteranno a carico dell'aggiudicatario, in modo da rendere il valore dell'immobile maggiormente competitivo rispetto ai beni simili presenti sul mercato che invece godono di tutte le garanzie.

Ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato dell'immobile viene preso in considerazione il **metodo di valutazione sintetico – comparativo**, che consiste nel paragone con altri beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona o in zone limitrofe, di cui sono noti i valori o i prezzi determinati in condizioni ordinarie di mercato. I valori rilevati sono stati confrontati con quelli desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'Agenzia del Territorio, ricavandone un *range* di valori. Il metodo sintetico-comparativo è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del “giusto prezzo”, poiché si basa sull'effettiva realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o simili alla data di riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla sua condizione giuridica.

<u>CASI DI ESECUZIONE SIMILARI</u> (immobili siti nello stesso Comune o in comuni limitrofi a cui appartiene quello di proprietà dei proponenti)	<u>VALORE STIMATO IN PERIZIA</u>	<u>VALORE BASE ASTA/ AGGIUDICAZIONI</u>	<u>TEMPISTICA PROCEDURA</u>	<u>SVALUTAZIONE SUL VALORE IMMOBILE</u>
Immobile ABITAZIONE DI TIPO CIVILE in Acerra, Via Benevento 7 (RGE n. 312/08)	€ 205.950,00	Si è alla undicesima asta andata deserta, l'offerta minima alla undicesima asta era € 29.990,00	15 ANNI La procedura è in corso dal 2008, ultima gara fissata per il 22.03.2023 andata deserta	Oltre l'85% alla undicesima asta del 22.03.23 andata deserta
Immobile ABITAZIONE DI TIPO CIVILE in Acerra, Corso della Resistenza 90 (RGE n. 313/11)	€ 211.786,21	Si è alla nona asta andata deserta, l'offerta minima alla nona asta era € 37.690,26	12 ANNI La procedura è in corso dal 2011, ultima gara fissata per il 16.03.23 andata deserta	Oltre l'80% alla nona asta del 16.03.23 andata deserta
Immobile ABITAZIONE DI TIPO CIVILE in Ottaviano, Località Scavoletta (RGE n. 186/08 riunita alla 187/08)	€ 105.000,00	Si è alla quattordicesima asta andata deserta, l'offerta minima alla quattordicesima asta era € 15.687,91	15 ANNI La procedura è in corso dal 2008, ultima gara fissata per il 21.03.23 andata deserta	Oltre l'80% alla quattordicesima asta del 21.03.23 andata deserta
Immobile ABITAZIONE DI TIPO CIVILE in Saviano, Via Trezzele 43 (RGE n. 70/17)	€ 201.625,00	Si è alla nona asta andata deserta, l'offerta minima alla nona asta è € 48.391,76	6 ANNI La procedura è in corso dal 2017, ultima gara fissata per il 19.04.2023	Oltre il 65% alla nona asta del 19.04.23

*riferimenti portale Aste Giudiziarie Tribunale di Nola

Da ciò si desume, per analogia, che:

- mediamente le procedure esecutive sullo stesso Tribunale Nola per immobili simili durano almeno 10-11 anni;
- in un eventuale vendita all'asta, si deve tener conto del valore minimo d'asta che partirà con una riduzione di almeno il 30% rispetto all'importo quantificato in perizia, nonché del prezzo finale realizzato che sarà ben al di sotto del 50% del valore periziato, con una svalutazione dell'immobile vicina al 75% rispetto a quanto realizzabile ipoteticamente con la vendita competitiva degli immobili.

Statisticamente gli immobili in asta vengono collocati dopo la nona/decima seduta e, tenendo conto dei livelli dei costi a cui si va incontro, l'importo realmente aggiudicabile dal creditore, al termine della procedura esecutiva, subirebbe una riduzione superiore al 75% rispetto al valore dell'immobile stimato in perizia. Se si tiene altresì conto che le tempistiche della procedura, dall'inizio fino all'affettiva aggiudicazione dell'importo tramite l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, non sono inferiori a 12 anni, è palese che l'alternativa liquidatoria non è conveniente. Anche perché, il creditore, dopo quasi dieci anni di procedura esecutiva immobiliare non vedendo soddisfatto integralmente il suo credito dovrebbe iniziare una nuova procedura esecutiva (questa volta probabilmente mobiliare) nei confronti del debitore; procedura che, tenuto conto dei limiti di pignoramento del quinto dello stipendio, durerebbe altri dieci anni, a questo poi si aggiungerebbero i creditori chirografari.

Ragionando in numeri, l'importo eventualmente realizzabile tramite la SECONDA vendita all'asta dei due immobili, è per il primo lotto di € 117.750,00 (prezzo base) a cui corrisponde l'offerta minima consentita di € 88.312,50, e per il secondo lotto di € 66.000,00 a cui corrisponde l'offerta minima consentita di € 49.500,00, legate ai ribassi delle aste; a cui applicare un ulteriore ribasso di € 15.000,00, legato ai costi della procedura (volendo essere ottimisti!).

In conclusione, l'importo effettivamente realizzabile, dopo una procedura che durerebbe quasi dieci anni (siamo già a 8 anni!), sarebbe pari a € 137.812,50 (somma della base d'asta dei due lotti) se l'immobile venisse aggiudicato alla seconda asta. Se consideriamo invece che statisticamente gli immobili in asta vengono collocati almeno dopo la nona seduta (come si evince dalla tabella) ed applicando le decurtazioni previste (del 25% ex art. 571 co. 2 c.p.c.), l'importo effettivamente realizzabile già al quarto incanto (quindi comunque in previsione ottimistica) sarebbe pari a € 77.519,53 – € 15.000,00 per spese di procedura = € 62.519,50 – pari al 75% ca. del valore del credito - che da un lato andrebbe sì a soddisfare, anche se parzialmente, solo il privilegiato; mentre dall'altro, lascerebbe la proponente senza un tetto sotto cui vivere e con un residuo debito da pagare sia al privilegiato che al chirografario, contravvenendo alla ratio della Legge 3/12. Invece, con l'approvazione del Piano, al solo privilegiato verrebbe riconosciuto l'importo di € 78.298,86 - pari al 100% del valore del credito - oltre all'importo di € 500,00 riconosciuto per la soddisfazione (purché parziale) del creditore chirografario, il tutto nel rispetto della ratio della Legge 3/12. È chiaro, dunque, che l'alternativa liquidatoria non è conveniente.

Infatti, in uno studio puntuale che mira a quantificare i costi medi relativi alla vendita forzata di un tipico immobile abitativo, fa riflettere il fatto che per recuperare un credito da 80.000 ca. euro si debbano sostenere spese pari a oltre 25.000 euro, non solo, ma che, a seguito del malfunzionamento di qualche meccanismo, o anche del difficile momento di mercato, nonché di svariate altre ragioni che non saranno affrontate in questa sede, si riesca a ricavare dalla vendita un valore ben inferiore a quello stimato inizialmente dal perito. La somma di questi due fattori crea un effetto decisamente negativo sul ricavato netto della vendita,

abbattendolo di percentuali rilevanti. Pertanto, il creditore concluderà la sua attività di recupero dopo un certo numero di anni, con una perdita secca di oltre il 70% del credito.

Nel caso di specie è doveroso anche sottolineare come, da perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Aliperti Teresa nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare RGE 306/2015, l'immobile della proponente sia gravato da spese per il ripristino dello stato dei luoghi considerate le numerose difformità e gli abusi edilizi evidenziati. All'uopo il CTU stima per il primo lotto una riduzione del valore di ca. € 9.841,43, e per il secondo lotto una riduzione di ca. € 10.979,57, per un valore totale di € 20.821,00. L'immobile viene pertanto svalutato di circa l'8%. Alla luce di quanto esposto, appare evidente che l'acquisto in asta dell'immobile risulterà ancor meno appetibile (allungando ulteriormente i tempi di conclusione della procedura), considerando che l'acquirente, oltre alla cifra per l'aggiudicazione in asta, dovrà farsi carico anche dei costi necessari, e già stimati dal CTU, per eliminare tutti gli abusi indicati in perizia.

Va inoltre segnalato come la procedura esecutiva immobiliare eventualmente attivata dal creditore privilegiato, titolare di ipoteca sull'immobile de quo, comporterebbe per gli altri creditori la perdita di qualsivoglia possibilità di vedere soddisfatto il proprio credito, atteso che l'importo ancora dovuto per il mutuo è superiore al valore dell'immobile e/o dell'importo che verrebbe ricavato in sede di asta.

Ma il danno non è solo quello del creditore: allo stesso modo in cui questi non riesce a rientrare della somma vantata, anche il debitore, non riuscendo nella maggior parte dei casi non solo a incassare qualcosa per sé come residuo della vendita, ma nemmeno a ripagare il suo debito, subirà un pregiudizio. Infatti, in quest'ultima (purtroppo frequente) eventualità rimarrà segnalato in Centrale Rischi di Banca d'Italia per la cifra ancora dovuta al creditore, ed il suo calvario non sarà terminato nemmeno con la vendita (ed il rilascio) della casa, potendo proseguire sui redditi da lavoro dipendente o altro tramite un pignoramento presso terzi. Ma anche in tale fattispecie, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

L'alternativa potrebbe essere stata quella di liquidare il bene oggetto di ipoteca, a norma del disposto del vecchio art. 8 della L. 3/2012 "la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa ed il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", e il rispetto della citata previsione costituisce presupposto di ammissibilità della domanda, in quanto ai fini della fissazione dell'udienza per l'omologazione infatti al giudice spetta la verifica della sussistenza dei requisiti di legge di cui agli artt. 7, 8 e 9.

Tale previsione, tuttavia, è stata oggetto di riflessione da parte della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17834/2019 – Cass. n. 17391/2020) la quale ha affermato che il contenuto dell'art. 8 co. 4 non è da intendersi come un divieto assoluto di dilazionamento dei crediti privilegiati. Infatti il richiamo per analogia alla normativa del concordato preventivo in base alla quale è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari per quanto riguarda la perdita derivante dalla

dilazione, rende possibile prevedere e quindi applicare anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento una dilazione maggiore di quella prevista dall'art. 8 L. 3/12.

Non si può perciò ritenere corretto affermare che in tale procedura sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore privilegiato che vada oltre l'anno di moratoria non potendo aprioristicamente trovare applicazione il contenuto normativo dell'art. 8 L. 3/12, che infatti è stato novellato dalla L. 176/20, in una dicitura più favorevole al consumatore e più in linea con la ratio della norma.

Di fatto la giurisprudenza che si sta formando in merito a quanto prevede una legge relativamente giovane e che solo negli ultimi anni sta trovando un più largo raggio di attuazione ed utilizzo è sempre più propensa a ritenere che bisogna valutare caso per caso le fattispecie che si presentano, tenendo conto che il principio stabilito dalla S.C. con le citate sentenze trova fondamento nel fatto che, la procedura di sovraindebitamento in cui il pagamento avvenga con dilazione ultrannuale non è da considerarsi non omologabile, poiché, come nei concordati preventivi, spetta ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia più o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni. Senza dimenticare che lo scopo principale della legge 3/2012 è sì quello di garantire il soddisfacimento dei creditori ma principalmente quello di consentire al sovraindebitato la possibilità di riprendere in mano la sua vita e ripartire.

Pertanto è ragionevole considerare che il fine sociale cui tende la legge 3/2012, possa essere pienamente perseguito ponendo particolare riguardo alla salvaguardia delle esigenze abitative della proponente, che, invece con una vendita coattiva, perderebbe il suo immobile di proprietà, adibito ad abitazione del suo nucleo familiare. In tal senso il Tribunale di Foggia, 12.03.20 che, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare ed il rischio che l'eventuale esecuzione possa concludersi anche con l'estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, ritiene equilibrato il sacrificio dei creditori (anche ipotecari), poiché completamente in linea con lo spirito della legge che ha l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione. Così anche Tribunale di Foggia, 31.12.22.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dal creditore, è evidente che una procedura esecutiva, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto sia al creditore privilegiato che ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore rispetto a quanto offerto con la proposta di Piano del Consumatore.

10. MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA "PAR CONDICIUM CREDITORUM"

Il Giudice delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 D. Lgs. 83/22, con il decreto di cui al co. 1° stesso articolo, può, su istanza di parte, disporre *"le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento"*. Pertanto, provvedere a sospensione (anche) dei:

contratti di finanziamento in essere, stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca o con una società finanziaria, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, ovvero la delegazione di pagamento, contratti;

contratti di mutuo in essere stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca;

atti di pignoramento mobiliare e/o immobiliare.

In tal senso si pongono due autorevoli ed innovativi decreti di apertura di due procedure di piano del consumatore, l'una presentata presso il Tribunale Ordinario di Asti l'altra presentata presso il Tribunale Ordinario di Torino, la cui disamina, tuttavia, non può prescindere da una attenta, preliminare analisi del quadro normativo di riferimento. Si ricorda che la fase di apertura della procedura di piano del consumatore è disciplinata dall'art. 12-*bis* della L. 3/2012, come di recente modificata dall'art. 4-*ter* del DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020. A differenza della fase di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi (nell'ambito della quale trova applicazione il principio dell'*automatic stay*), nella fase di apertura della procedura di piano di ristrutturazione, il giudice, come testualmente prevede il secondo comma dell'art. 12-*bis* della L. 3/2012, può disporre, su istanza di parte, la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata intentati contro il debitore ricorrente, allorquando gli stessi possano, nelle more della convocazione dei creditori, pregiudicare la fattibilità stessa del piano.

Ciò premesso se nella fase di apertura differente è il regime di sospensione delle procedure esecutive, nell'una (l'accordo di composizione della crisi) automatica e generalizzata, nell'altra (il piano di ristrutturazione) dietro istanza e specifica, analoga è la mancata previsione di qualsivoglia statuizione in ordine alla prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, dei contratti di finanziamento, che prevedano la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento.

Su tali premesse, i decreti del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino in esame intervengono su tale questione, disponendo entrambi, nell'ambito della fase di apertura di una procedura di piano di ristrutturazione (ma, essendo sorretto il ragionamento dalla medesima ratio ispiratrice, non vi è ragione per non applicare tale principio anche alla procedura di accordo di composizione), la sospensione, oltre che delle procedure esecutive, anche dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento, con conseguente interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile già dall'apertura, sulla base della importante considerazione, secondo cui la prosecuzione dell'esecuzione dei suddetti contratti di prestito, anche successivamente alla fase di apertura della procedura (di piano o accordo), **“comporterebbe la lesione della *par condicio creditorum*”**. Ancor più nello specifico, si ritiene, nel decreto di apertura della procedura di piano del Tribunale di Asti, che “[...] nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio [del debitore sovraindebitato], anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione dei finanziamenti, in quanto, diversamente opinando, e, dunque, non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio”. Ancor prima dei summenzionati

autorevoli decreti, emessi rispettivamente dal Tribunale di Asti in data 4 gennaio 2021 e dal Tribunale di Torino in data 15 dicembre 2021, si segnala, da ultimo, un interessante precedente giurisprudenziale in termini, sempre emesso nella preliminare fase di apertura di una procedura di piano del consumatore, del Tribunale di Vercelli 10 agosto 2017, il quale, pur dando in effetti atto che l'art. 12-*bis* comma 2 della L. 3/2012, consente "unicamente" la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, mentre non è prevista alcuna facoltà di sospensione dei contratti pendenti, nondimeno "l'apertura della procedura – alla quale deve riconoscersi natura concorsuale – determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo patrimonio, tale da far ritenere (allo stato e salva ogni valutazione da effettuarsi in sede di omologa) con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a favore della società cessionaria".

11. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) ex art 67 CCII si voglia:

In via preliminare

-**disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.4 CCII, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

In via principale

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfino i requisiti degli artt.67 e sgg. CCII, **emettere** decreto ex art.70, co. 1 CCI, disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi **provvedere** all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

Napoli, 26/04/2023

Per delega e ratifica

Russo Maria

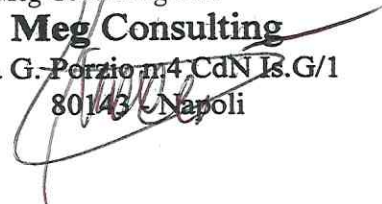


Advisor

Meg Consulting S.r.l.

Meg Consulting

Via G. Porzio n.4 CdN Is.G/1
80143 - Napoli



ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- 1) DOCUMENTO + TESSERA SANITARIA RUSSO MARIA
- 2) CERTIFICATI ANAGRAFICI
- 3) ACCESSI BANCHE DATI CR
- 4) ACCESSI BANCHE DATI CRIF
- 5) ACCESSI BANCHE DATI CTC
- 6) VISURA NOMINATIVA PRA
- 7) VISURA CATASTALE
- 8) PERIZIA IMMOBILIARE
- 9) ISTANZA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
- 10) PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
- 11) CONTRATTO DI MUTUO
- 12) ESTRATTO CONTO RUSSO MARIA
- 13) ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS RUSSO MARIA
- 14) ESTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE
- 15) RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER FORNITURA IDRICA
- 16) ISTANZA DI ROTTAMAZIONE ADER
- 17) RICEVUTE DI PAGAMENTO ADER
- 18) DICHIARAZIONE REZZA MARIA GRAZIA (FIGLIA)
- 19) DICHIARAZIONE REZZA VINCENZO (FIGLIO)
- 20) DOCUMENTO REZZA VINCENZO
- 21) DOCUMENTO REZZA MARIA GRAZIA
- 22) DICHIARAZIONE DEI REDDITI REZZA MARIA GRAZIA (FIGLIA)
- 23) DICHIARAZIONE DEI REDDITI REZZA VINCENZO (FIGLIO)

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
ALLEGATO 7
ALLEGATO 8
ALLEGATO 9
ALLEGATO 10
ALLEGATO 11
ALLEGATO 12
ALLEGATO 13
ALLEGATO 14
ALLEGATO 15
ALLEGATO 16
ALLEGATO 17
ALLEGATO 18
ALLEGATO 19
ALLEGATO 20
ALLEGATO 21
ALLEGATO 22
ALLEGATO 23

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 129-1/2023

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da RUSSO MARIA (c.f.: RSSMRA66H65A024X), residente a Acerra , alla Via Alcide De Gasperi, n . 70, assistita dall Meg Consuling s.r.l. con sede in Napoli, alla Via G.Porzio n. 4 CDN IS.G/41 e e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Cristiano La Marca;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Acerra;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come dichiarato dalla ricorrente, nonchè dalla relazione agli atti le problematiche di carattere familiare e personale, la

 hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.2 e 3 relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente fruisce del solo reddito di cittadinanza per l'importo di euro 500,00 mensili ed è titolare dei beni immobili analiticamente descritti, adibiti a residenza familiare oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, n. 306/2015 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 93.545,28 (comprensivo delle spese dell'advisor e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 376,00;

preso atto che la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC è di anni 14 (precisamente 168 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 84.000,00, che saranno versati mediante 12 rate mensili di circa euro 500,00, il tutto con cadenza mensile entro la fine di ogni mese mediante la costituzione di un conto dedicato alla procedura;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (con previsione del pagamento dell'Advisor e del 50% del compenso dell'OCC) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 30,28%;

considerato, altresì, che il piano proposto prevede l'intervento di finanza esterna, mediante l'aiuto dei figli della ricorrente, Rezza [REDACTED] nonché mediante l'accollo, da parte di Rezza [REDACTED] delle rate della definizione agevolata con ADER di euro 6983,41, che resta esclusa dal piano;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento con particolare riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 306/2015

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 25.09.2023

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano